

# CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

## COMMISSIONI RIUNITE - FINANZE E TESORO - INDUSTRIA E COMMERCIO - RICOSTRUZIONE, LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

### RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELI

#### INDICE

	Pag.
<b>Schema di provvedimento legislativo: Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali. (N. 118). (Discussione)</b> . . . . .	237
<b>RICCI, Relatore per la Commissione Fi- nanze e Tesoro - LA VOLPE, Relatore per la Commissione Ricostruzione, La- vori Pubblici e Comunicazioni - DE CARO - MANES ANTONIO - FINOC- CHIARO APRILE - BRUNO, Sottosegre- tario di Stato per i Lavori Pubblici - GABRIELE CESARE - LOMBARDO GIU- SEPPE - RIZZO - PRESIDENTE - GO- LASANTO - VANONI - ZAPPIA - MOLINARI - BRESCIANI TURRONI - FIORITTO - FERRI - LI CAUSI.</b>	

La seduta comincia alle 10.

(È presente il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Bruno — Interviene autorizzato, il Consultore Bozzi).

**Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali. (N. 118).**

RICCI, Relatore per la Commissione Finanze e Tesoro, avverte che farà osservazioni man mano che i singoli articoli saranno posti in discussione.

Sull'articolo 1 osserva che il termine di tre anni dopo la cessazione dello stato di guerra per la revisione dei prezzi dei contratti non appare giustificato, non essendo possibile stabilire se, per quella data, si sarà raggiunta la stabilità dei prezzi. Propone quindi che venga soppresso il termine, o che la frase sia sostituita dalla seguente: « fino alla revoca del provvedimento ». Ritiene poi che non si debba parlare di « facoltà » concessa al Ministro sulla revisione dei prezzi, perché tale espressione apre l'adito a supposizioni poco favorevoli nei riguardi dei funzionari del Ministero.

LA VOLPE, Relatore per la Commissione Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni, ricorda che il Governo, già dal 1938, aveva emanato delle norme, richiamate dal presente provvedimento, che, in deroga al principio della immutabilità dei prezzi d'appalto, consentiva l'inserzione di una clausola per la revisione dei contratti per le opere la cui esecuzione richiedeva un periodo di tempo superiore ad un anno. Ricorda che nel 1940 tale clausola fu ammessa anche in contratti per lavori non inferiori a sei mesi; e nel 1942 fu estesa fino alla cessazione dello stato di guerra. Aggiunge che un più recente provvedimento, il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 192, stabiliva la fa-

coltà di inserire la clausola di revisione, sia nel caso di aumento che nel caso di diminuzione dei prezzi, facoltà non prevista nei decreti precedenti, specificando che la revisione doveva essere fatta in base a tutti i coefficienti che giuocano in un contratto di appalto. Pone in rilievo le difficoltà che dall'applicazione di questo sistema sorgevano, sia per l'Amministrazione che per gli appaltatori.

Ricorda come, appunto per tali considerazioni, il Ministero dei lavori pubblici abbia ritenuto opportuno proporre lo schema di provvedimento legislativo in esame, che tende a semplificare il lavoro di revisione, fissando solamente tre coefficienti essenziali, cioè prezzo della mano d'opera, prezzo dei materiali e prezzo dei trasporti.

Rispondendo alle osservazioni del Senatore Ricci, rileva anzitutto che la fissazione del termine di tre anni dopo la cessazione dello stato di guerra circa la facoltà concessa al Ministro dei lavori pubblici di effettuare la revisione dei prezzi, resa necessaria per stabilire un limite a tale facoltà, è giustificata da situazioni particolari in cui talvolta giuocano elementi di aumento e di diminuzione, a seconda del tempo in cui furono acquistati i materiali o furono eseguiti i lavori; e ciò per una maggiore tutela degli interessi dell'Amministrazione.

Circa poi la seconda considerazione fatta dal Senatore Ricci, osserva che nel caso attuale è giusto che sia stata prevista una « facoltà » in base alla quale il Ministero può esercitare questo diritto eccezionalmente in deroga al principio generale della immutabilità dei prezzi. Ritiene quindi giusta la dizione dell'articolo 1, che a suo avviso, non dovrebbe essere suscettibile di modificazioni.

DE CARO ritiene che il concetto dell'articolo 1 riguardante i vari casi di variazione di prezzo di mercato sia troppo vago e che sia preferibile un termine preciso entro il quale sia consentita la revisione dei prezzi, per evitare l'inconveniente che un partecipante ad una gara ribassi notevolmente il prezzo di appalto confidando nella possibilità di presentare, subito dopo, la domanda di revisione del prezzo.

MANES ANTONIO rileva che le numerose disposizioni di legge emanate dopo il 1938 hanno reso la materia molto confusa, intaccando il principio tradizionale dell'immutabilità dei prezzi di appalto.

Si domanda anzitutto — poiché vi è una disposizione del Codice civile che stabilisce il diritto delle parti di chiedere la revisione

quando nei contratti di appalto sia avvenuta una variazione di prezzo pari al 10 per cento — se sia il caso di emanare una legge speciale in deroga al principio generale; e, in secondo luogo, se il disposto dell'articolo 1664 del Codice civile costituisca una deroga al principio della immutabilità dei prezzi di appalto. Per evitare ulteriori incertezze, raccomanda che la nuova norma sia almeno il più possibile chiara e coerente.

Concorda con il Consultore Ricci sull'inopportunità che la revisione dei prezzi sia in facoltà del Ministro, dal momento che ormai, anche nella legge, è stato instaurato il principio della rivedibilità dei prezzi. Data l'elevatezza dei prezzi odierni, ritiene che la possibilità della revisione debba essere attribuita anche all'appaltatore, il quale non può rimanere nell'ambito del principio della invariabilità. Osserva poi che la mancanza di garanzia, secondo il disposto dell'articolo 1, a chi deve eseguire i lavori, di poter ottenere la revisione dei prezzi, potrebbe determinare una forma di sciopero permanente da parte delle maggiori industrie, le quali così lascerebbero il campo aperto a quelle che danno meno affidamento di riuscita. Propone quindi di abolire, all'articolo 1, il criterio della facoltà e di stabilire il riconoscimento del diritto per entrambi le parti, per lo Stato cioè e per l'imprenditore, di ottenere la revisione. Inoltre, a suo avviso, la disposizione dell'articolo 1 dovrebbe essere estesa anche agli enti locali, è difatti incomprensibile che lo stesso diritto non debba spettare agli imprenditori di opere pubbliche di pertinenza degli enti locali, quando lo stesso principio è stato sancito dalla legge 9 luglio 1940, n. 1137 e dal decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 192.

FINOCCHIARO APRILE si associa ai precedenti oratori per quanto riguarda la soppressione del termine di tre anni e l'opportunità di considerare la revisione dei prezzi come un diritto e non come una facoltà concessa al Ministro. Ritiene infatti che in questa materia non si tratti di introdurre una clausola facoltativa, ma di esercitare un diritto di revisione; propone quindi a sua volta che all'articolo 1 venga affermato il principio del diritto alla revisione anche da parte dell'appaltatore e che, come ha suggerito il Consultore Manes, tale disposizione sia estesa agli enti locali.

RICCI, *Relatore per la Commissione Finanze e Tesoro*, a sostegno della sua tesi favorevole alla soppressione, nell'articolo 1, del termine di tre anni, ricorda che, dopo la

guerra 1915-18, i maggiori ribassi sul mercato si ebbero nel 1923, quando cioè erano trascorsi più di tre anni. Osserva inoltre che con la fissazione di tale termine si potrebbe verificare il caso che lo Stato, avendo dato in appalto lavori di lunghissima durata, non possa più applicare la clausola della revisione dei prezzi, proprio quando, superati i tre anni, sarebbero prevedibili notevoli ribassi di cui non potrà godere. Nel caso poi che venisse introdotto nella legge il criterio della facoltà di revisione dei contratti anche per gli enti locali, ritiene che dovrebbe essere mutata la dizione dell'articolo, in quanto non sarebbe più soltanto il Ministero dei lavori pubblici ad avere la facoltà di revisione, ma anche le autorità locali.

LA VOLPE, *Relatore per la Commissione Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni*, rispondendo alle osservazioni fatte dal Consultore De Caro sulla opportunità di stabilire un termine preciso entro il quale sia consentita la revisione dei prezzi, rileva che qualsiasi termine si presterebbe a iniquità, data l'odierna variabilità dei prezzi. Ricorda, a questo proposito, che l'articolo 4 contiene una tutela in tal senso, poiché stabilisce che le variazioni dei prezzi in aumento sono considerate al momento in cui il materiale avrebbe dovuto essere comperato e il lavoro eseguito.

All'osservazione fatta dal Consultore Manes sulla necessità o meno di un nuovo provvedimento in materia, osserva che il decreto in esame appare necessario, in quanto, essendovi una legge generale che stabilisce il principio della immutabilità dei prezzi, è giusto che vi sia una legge speciale che crei l'eccezione alla norma generale. Rileva inoltre che il provvedimento in esame si ispira allo stesso principio dell'articolo 1664 del Codice civile, il quale dispone la revisione dei prezzi in aumento o in diminuzione, quando le variazioni siano superiori a un decimo, dando alle due parti la facoltà di chiedere la revisione del prezzo.

MANES ANTONIO ritiene che non si possa parlare di « facoltà » là dove esiste un diritto. Propone che la prima parte dell'articolo 1 sia così formulata. « È ammessa, a richiesta dell'appaltatore o ad iniziativa dell'Amministrazione appaltante, la revisione del prezzo, ecc. ».

BRUNO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*, ritiene che il termine di tre anni debba essere mantenuto, sia perché il provvedimento prevede tanto l'aumento che la diminuzione dei prezzi contrattuali, sia

perché esso è in rapporto alle difficoltà delle previsioni esistenti nell'attuale momento.

Ritiene poi, per ciò che riguarda la revisione dei prezzi, che si debba conservare il concetto di « facoltà », sia perché il riferimento al Codice civile non è produttore, dal momento che, oltre ad esserci diversità di soggetti in contestazione, vi è anche diversità di materia, sia perché, tenendosi conto, con il provvedimento in esame, soltanto dei coefficienti che più influiscono sui prezzi di appalto, si potrà avere uno spostamento nei prezzi del contratto che forse non si sarebbe avuto, se si fossero tenuti presenti tutti i coefficienti, così come è stabilito dalle precedenti disposizioni di legge. Ritiene pertanto che la formulazione dell'articolo non debba essere modificata.

FINOCCHIARO APRILE ritiene che sarebbe più opportuno inserire nel provvedimento la clausola della revisione, concedendo all'Amministrazione la facoltà di accettarla o meno.

Dato che con l'odierno provvedimento si è voluto dare una maggiore e più larga applicazione alla revisione dei prezzi prevista dai precedenti decreti, ritiene che non si possa più parlare di « facoltà », dal momento che nasce un diritto dell'appaltatore ad ottenere la revisione dei prezzi dopo l'aggiudicazione dei lavori. Insiste quindi perché la parola « facoltà » sia tolta dal testo del provvedimento.

BRUNO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*, sull'equiparazione che si è voluta fare fra i contratti di appalto delle pubbliche amministrazioni e i contratti previsti dall'articolo 1664 del Codice civile, osserva che tale equiparazione urta contro il concetto del Codice, che prevede la revisione dei contratti come conseguenza di fatti imprevedibili e non soltanto per l'aumento o la diminuzione dei prezzi, a differenza del provvedimento in esame che considera invece tutti i casi prevedibili.

DE CARO, data la necessità di avere leggi severe sulla materia riguardante i rapporti contrattuali tra lo Stato e i privati, non ritiene che l'articolo 1 risponda allo scopo, poiché in esso viene concessa alle imprese la facoltà di richiedere, subito dopo la stipulazione del contratto, l'aumento del prezzo fissato; né vale in proposito il richiamo all'articolo 4, nel quale è detto che le variazioni di prezzi in aumento vanno considerate con riferimento al periodo in cui i materiali avrebbero dovuto essere approvvigionati e i lavori eseguiti, in rapporto al tempo stabilito nel

contratto per l'esecuzione dei lavori, perché in esso non si stabilisce un termine dall'aggiudicazione o dall'approvazione del contratto.

MANES ANTONIO insiste perché venga tolta dal testo del provvedimento la parola « facoltà », osservando che lo stato d'incertezza nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i privati nuoce all'interesse della amministrazione stessa, che ha tutto l'interesse ad ottenere una rapida esecuzione dei lavori. Fa presente le due ipotesi, cioè che esistano o meno i motivi per la revisione, osservando che, se i motivi esistono, la pubblica amministrazione non può negarli ed allora non è concepibile parlare di facoltà.

Circa l'osservazione fatta dal Sottosegretario Bruno sulla differenza tra il provvedimento in esame e l'articolo 1664 del Codice civile, che parla di casi imprevedibili, osserva che in nessun altro campo si può trovare una maggiore incertezza di previsione come nella materia in oggetto. Ricorda infatti che oggi non è possibile fare contratti di appalto su basi prevedibili, date le condizioni di estrema variabilità dei prezzi.

Concludendo, raccomanda che le disposizioni di legge siano fatte con norme di diritto ben definite, in modo da evitare contestazioni o influenze di estranei.

GABRIELE CESARE concorda sulla proposta di abolire il limite di tre anni.

Per la questione sollevata dal Consultore Manes sulla facoltà del Ministro, ritiene che sia necessario lasciare arbitra l'Amministrazione di decidere caso per caso, data soprattutto l'estrema variabilità dei prezzi.

LOMBARDO GIUSEPPE fa presente che, per il ritardo da parte degli uffici del Genio civile nell'applicazione delle precedenti disposizioni in materia di revisione di appalti, già da un anno, in taluni centri dell'Italia meridionale, gli appaltatori, trincerandosi dietro difficoltà finanziarie derivanti all'Azienda da quel ritardo, non corrispondono più alla classe lavoratrice le competenze spettanti, subordinando la corresponsione alla materiale esazione degli anticipi da riscuotere sulla revisione dei prezzi. Per tale considerazione, ritiene che l'odierno provvedimento sia estremamente necessario ed urgente. Propone che all'articolo 1, fermo restando il termine di tre anni, si stabilisca che il Ministero dei lavori pubblici, per le opere da esso appaltate o concesse, abbia l'obbligo di concedere e il diritto di applicare la revisione dei prezzi.

RIZZO, considerando le due ipotesi dell'aumento e della diminuzione dei prezzi, ri-

tiene che non si possa lasciare facoltà al Ministero per la revisione, rientrando la materia nel campo dei doveri dell'ufficio. Anche per quelle che riguarda gli aumenti, dato che i prezzi sono stabiliti per legge, si deve parlare di obbligo, in modo che i rapporti fra l'ente pubblico e il privato, siano regolati in modo tassativo, secondo un diritto del Ministro o del Provveditore.

BRUNO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*, sulle osservazioni fatte dai vari oratori, rileva che la questione del termine, rispondente ad un criterio di opportunità, è soltanto di dettaglio.

Per quanto riguarda la facoltà concessa al Ministro per la revisione, ritiene che non si possa modificare completamente, con un provvedimento speciale, il quadro dei rapporti tra privati e pubblica amministrazione. Ricorda infatti che il contratto da appalto ha sempre avuto il carattere del contratto aleatorio, che verrebbe a perdere con la fissazione di un obbligo sulla revisione dei prezzi. Insiste quindi perché la parola « facoltà » rimanga nel testo del provvedimento, ricordando che scopo dell'odierno decreto è quello di porre anche termine alle discussioni tra gli appaltatori e il Ministero e di eliminare molti degli inconvenienti lamentati.

Chiarisce infine che per necessità momentanee la revisione è stata concentrata soltanto su tre voci dei contratti; ed osserva che se si fosse stabilito di rivedere tutte le voci, si sarebbe dovuto tener conto di una serie infinita di coefficienti e si sarebbero messi gli appaltatori in condizioni migliori di quelle in cui si trovano contrattando attualmente con qualsiasi privato.

PRESIDENTE dà lettura delle proposte di emendamento che gli sono state presentate sull'articolo 1

V<sub>1</sub> è innanzi tutto la proposta dei Consultori Ricci e Gabriele Cesare perché sia tolta la frase « fino al termine di tre anni dopo la cessazione dello stato di guerra ».

Altra modifica è quella proposta dal Consultore De Caro di formulare l'ultima parte del primo comma dell'articolo 1 nel seguente modo « per effetto di variazioni dei prezzi di mercato, verificatesi, decorso il termine di mesi sei dall'aggiudicazione nel caso di gare, dalla stipulazione nel caso di trattative private, dopo la presentazione dell'offerta nel caso di appalti concorsi e sempre che l'impresa abbia rispettato in detto termine i patti contrattuali ».

Terza proposta è quella del Consultore Lombardo di modificare il principio dell'arti-

colo nel modo seguente « Fino al termine di tre anni dopo la cessazione dello stato di guerra il Ministero dei lavori pubblici per le opere da esso appaltate o concesse e secondo le norme del presente decreto, ha l'obbligo di concedere e il diritto di applicare la revisione dei prezzi dei contratti di appalto e di concessione, quando il costo, ecc. ».

Quarta proposta, sempre sulla prima parte dell'articolo 1, è quella del Consultore Finocchiaro Aprile così formulata: « Fino al termine di tre anni dopo la cessazione dello stato di guerra, è in facoltà del Ministro dei lavori pubblici di introdurre la clausola revisionale secondo la norma dell'articolo 1 ».

Vi è infine la proposta del Consultore Manes Antonio di formulare la prima parte dell'articolo 1 nel modo seguente. « È ammessa, a richiesta dell'appaltatore o ad iniziativa dell'amministrazione appaltante, la revisione dei prezzi dei contratti di appalto e di concessione, ecc. », e di aggiungere, all'articolo 1, come ultimo comma, il seguente: « Il presente decreto si applica anche ai lavori relativi ad opere pubbliche di competenza degli altri enti pubblici compresi gli enti locali. Le domande di revisione sono presentate al capo dell'amministrazione competente ».

BRUNO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*, dichiara di non accettare il termine di sei mesi proposto dal Consultore De Caro.

MANES ANTONIO data la preoccupazione manifestata dal Sottosegretario di Stato che possa venire compromesso il principio generale con l'identificazione dei capitolati d'appalto delle pubbliche amministrazioni con quelli dei privati previsti dal Codice civile, dichiara di non avere difficoltà ad accogliere il termine di tre anni, in modo che, dando a questa disposizione un carattere eccezionale, il principio d'ordine generale possa non essere compromesso.

Poiché ritiene che il suo emendamento sia quello che più si allontana dallo spirito del decreto, propone che sia posto per primo in votazione.

RICCI, *Relatore per la Commissione Finanze e Tesoro*, osserva che mentre la proposta di soppressione del termine di tre anni non pregiudica le altre, l'approvazione dell'emendamento Manes escluderebbe la votazione della sua proposta. Insiste quindi perché il suo emendamento sia posto ai voti.

COLASANTO dichiara che voterà a favore della soppressione del limite di tre anni, dato che le Amministrazioni stanno attuando le revisioni dei prezzi già dal 1939. Stabilendo un

limite di tre anni, si limiterebbe la facoltà al tempo in cui la revisione è utile per gli appaltatori e non per l'amministrazione.

VANONI dichiara che voterà contro la proposta di soppressione del termine di tre anni, poiché ritiene che la fissazione di un termine sufficientemente lungo darà una maggiore serietà agli appalti e una certa tranquillità agli appaltatori.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento proposto dal Consultore Ricci di sopprimere il termine di tre anni.

*(Non è approvato).*

Pone ai voti la prima parte dell'emendamento proposto dal Consultore Manes Antonio

*(È approvata).*

MANES ANTONIO per quanto riguarda la seconda modifica da apportare come ultimo comma, all'articolo 1, dato che esiste in materia una questione di competenza, propone che sia approvata sotto forma di raccomandazione così formulata.

« La Commissione raccomanda che sia aggiunta all'articolo 1 la seguente disposizione e, ove non sia possibile per ragioni di materia o di competenza, che se ne faccia oggetto di un provvedimento a parte ».

PRESIDENTE pone ai voti la raccomandazione proposta dal Consultore Manes.

*(È approvata).*

Pone ai voti la proposta del Consultore De Caro.

*(Non è approvata).*

LOMBARDO GIUSEPPE e FINOCCHIARO APRILE dichiarano di ritirare le loro proposte di emendamento.

RICCI, *Relatore per la Commissione Finanze e Tesoro*, osserva che i tre coefficienti presi in esame nell'articolo 2 esauriscono tutta la materia, escludendo soltanto le spese generali ed il rischio. Ritiene grave, soprattutto per quanto riguarda i materiali, procedere in base a parametri prestabiliti invece di analizzare tutto il movimento dei prezzi. Non è possibile infatti applicare la variazione di prezzo di un determinato materiale a tutti gli altri, perché tali prezzi non si muovono parallelamente, ma subiscono oscillazioni dovute ad altre cause, come nel caso dei mattoni e del cemento, il cui prezzo è in relazione alla diversa quantità di carbone occorrente per produrli. Ritiene quindi che la revisione in base a parametri non rappresenti un giusto criterio

e che si debba seguire per la revisione degli appalti l'analisi completa dei prezzi, come si è fatto nella maggior parte delle altre amministrazioni dello Stato.

ZAPPÌA è d'avviso che, dopo l'approvazione dell'emendamento Manes all'articolo 1, l'articolo 2 debba essere completamente modificato, in considerazione del fatto che non si tratta più di facoltà dell'amministrazione, ma di diritto da parte dell'appaltatore di domandare la revisione dei prezzi. Ritiene quindi che nell'articolo si dovrebbe dire che, ai fini del provvedimento, restano applicabili i normali capitoli d'appalto, secondo cui vengono deferite all'arbitrato le definizioni intorno alle controversie che possono sorgere tra pubbliche amministrazioni e appaltatori. Applicando queste disposizioni, bisognerebbe aggiungere la norma cautelativa che le opere pubbliche vengano egualmente eseguite con la speditezza del caso e che l'aver adito l'arbitrato da parte dell'amministrazione o dell'appaltatore non porta come conseguenza la possibilità di sospensione dei lavori, la quale dovrebbe automaticamente portare la decadenza della domanda presentata dall'appaltatore per la revisione dei prezzi.

COLASANTO concorda con il Senatore Ricci sulla opportunità di escludere i parametri fissi e di effettuare la revisione voce per voce.

MOLINARI, pur concordando con le proposte Ricci e Colasanto, osserva che il provvedimento in esame riguarda un dato tipo di lavori in cui i tre coefficienti, mano d'opera, materiale e trasporti, incidano per l'80 per cento. Ritiene che con tale sistema, anche se imperfetto, non si possano commettere errori rilevanti, cosa che invece potrebbe verificarsi — con notevole complicazione nel lavoro da compiere — se si analizzassero le varie centinaia di voci.

Si associa a quanto ha detto il Consultore Zappia sulla necessità che le domande di revisione dei prezzi non comportino la sospensione dei lavori, cosa che potrebbe ritardare l'opera di ricostruzione e provocare ricatti da parte degli appaltatori.

BRESCIANI TURRONI ritiene che una soluzione intermedia tra la proposta Ricci e il testo del provvedimento potrebbe essere quella che il Ministero calcolasse un numero indice ufficiale dei prezzi dei materiali da costruzioni. Ciò viene fatto, con ottimi risultati e già da vari anni, in molti altri paesi.

MOLINARI osserva che tale sistema è previsto nell'articolo 3.

LA VOLPE, *Relatore per la Commissione Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni*, rileva che la proposta del Consultore Ricci sarebbe senza dubbio stata adottata dal Governo, se ciò non fosse stato reso impossibile dall'urgenza del provvedimento. Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici si riserva di poter stabilire il parametro volta per volta, appunto perché possono esservi alcune voci che giovano rilevantemente e che maggiormente delle altre si ripercuotono nella variazione dei prezzi.

COLASANTO insiste perché la revisione sia fatta voce per voce, ritenendo che soltanto con tale sistema si possano evitare grossi guadagni da parte degli appaltatori.

BRUNO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*, osserva che l'esame delle singole voci rende inapplicabile, tra l'altro, la disposizione che autorizza la concessione di acconti, poiché soltanto quando il sistema è limitato a poche voci c'è la possibilità di fare la liquidazione provvisoria. Ricorda, a tale proposito, che le imprese preferiscono in genere la liquidazione effettuata a mano a mano, nel corso dei lavori che non globalmente ad opera ultimata.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

RICCI, *Relatore per la Commissione Finanze e Tesoro*, osserva che nell'articolo 3 si è previsto il caso che tutti i parametri siano in aumento, oppure che, avendo parametri sia in aumento che in ribasso, l'importo dovuto a quelli in ribasso sia inferiore a quelli in aumento. Con ciò è necessario che vi sia sempre un margine che renda possibile la sottrazione, mentre sarebbe più opportuno prevedere il caso di parametri tutti in ribasso.

Si domanda poi perché all'ultimo capoverso sia prevista l'aggiunta del 15 per cento dell'ammontare delle variazioni a titolo di spese generali, che non avrebbe ragion d'essere dal momento che, essendo i coefficienti presi in esame soltanto la mano d'opera, i trasporti e i materiali, le spese generali sono considerate a parte.

MOLINARI, sul modo in cui sono stabilite le variazioni all'articolo 3, osserva che già da tempo si è perduta l'abitudine di stabilire i numeri indici e che i criteri seguiti nel loro calcolo sono diversi nelle Camere di commercio e negli Uffici provinciali, così che esistono delle discordanze che danno luogo ad enormi sproporzioni. Ritene quindi che sia indispensabile una maggiore chiarezza nella for-

mulazione e che si debbano stabilire dei dati precisi sul modo di calcolare i coefficienti, garantendo una certa uniformità e inserendovi un determinato numero di voci.

Propone pertanto che nell'articolo 3 sia espressamente detto quale dev'essere l'autorità che emanerà le variazioni di prezzo.

Per quanto riguarda le spese generali, non ritiene sia il caso di stabilire un aumento del 15 per cento, dato che esse sono già previste nei contratti; propone che sia soppressa l'ultima parte del primo comma dell'articolo 3.

BRESCIANI TURRONI ritiene che la parte dell'articolo 3 riguardante le variazioni dovrebbe essere — per evitare equivoci — così formulata « La variazione percentuale da considerare è data dalla somma algebrica dei risultati delle moltiplicazioni di ciascuna delle percentuali di incidenza. . . », sopprimendo poi il secondo periodo dell'articolo: « Qualora invece si verificassero... ». Infatti, bisogna considerare che le variazioni possono essere sia in aumento che in diminuzione, per cui la variazione media può essere calcolata con la somma algebrica dei risultati delle moltiplicazioni di ciascuna delle percentuali di incidenza, stabilite nel contratto, per le percentuali di variazione di prezzo dei parametri.

BRUNO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*, dato che le variazioni possono essere sia in aumento che in diminuzione, o contemporaneamente in aumento e diminuzione, chiede come le tre ipotesi potrebbero essere coordinate.

BRESCIANI TURRONI risponde che tutti e tre i casi sono contemplati nell'espressione « somma algebrica ». Infatti si moltiplicano i parametri per i rispettivi coefficienti, si fa la somma e il risultato si divide per cento; in tal modo si farà la media ponderata.

LA VOLPE, *Relatore per la Commissione Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni*, ritiene che il pericolo segnalato dal Consultore Ricci potrebbe essere superato con l'aggiunta della frase « sia in aumento che in diminuzione ».

Per quanto riguarda le spese generali, osserva che, se è discutibile la cifra troppo elevata della percentuale, non è possibile negare che vi siano incidenze di spese generali: se esse sono state considerate nel contratto è logico che debbano avere la loro parte di aumento.

MOLINARI propone che all'articolo 3 si aggiunga la seguente dizione. « Il Ministero dell'industria e commercio emanerà tassative disposizioni per l'accertamento e il controllo

dei prezzi effettuato dalle Camere di commercio e gli Uffici provinciali del lavoro ».

BRUNO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*, dichiara di poter accettare l'emendamento come raccomandazione.

MOLINARI insiste perché l'emendamento da lui proposto venga inserito nel testo della legge, ritenendo che solo così si possa disciplinare anche la questione dei numeri indici dei prezzi. Trattandosi di lavori che importano miliardi di spesa, non è possibile affidare ad una semplice raccomandazione la necessità di far stabilire con precisione i prezzi. Insiste inoltre perché venga soppressa l'ultima parte del primo comma dell'articolo 3, là dove si parla di spese generali.

LA VOLPE, *Relatore per la Commissione Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni*, ritiene che il 15 per cento stabilito per le spese generali non rappresenti una gran cifra; poiché all'articolo 2 si dice che i tre coefficienti debbono corrispondere all'80 per cento dell'ammontare lordo del contratto, rimane così il 20 per cento per le spese generali e gli utili. Calcolando l'utile della ditta a non meno del 10 per cento, resta soltanto un altro 10 per cento per le spese generali, che potrà rappresentare una cifra irrisoria.

MOLINARI osserva che ciò potrebbe essere vero in tempi di normalità, ma non nell'attuale momento, in cui le variazioni dei prezzi dei materiali raggiungono quote enormi.

PRESIDENTE pone in votazione la proposta di emendamento del Consultore Bresciani Turroni al primo comma dell'articolo 3, che risulterà così formulato

« Le variazioni di prezzo verificatesi nei parametri devono risultare da disposizioni di legge o delle autorità o accertate attraverso le Camere di commercio e gli Uffici provinciali del lavoro. La variazione percentuale da considerare è data dalla somma algebrica dei risultati delle moltiplicazioni di ciascuna delle percentuali di incidenza stabilite nel contratto per le percentuali di variazione di prezzo dei parametri ».

(È approvato).

FIORITTO rileva che, con l'emendamento testè approvato, non è più possibile conservare la dizione riguardante l'aumento del 15 per cento per le spese generali, infatti si avrebbe tale aumento anche nel caso di diminuzione, il che sarebbe veramente eccessivo.

FERRI ritiene che la nuova dizione dell'articolo renda superflua ogni altra aggiunta, non essendo possibile unire alla somma algebrica l'ammontare del 15 per cento. Dichiara

quindi di essere favorevole alla soppressione della frase.

PRESIDENTE comunica che il Sottosegretario Bruno ha chiesto che le Commissioni riunite soprassedano alla proposta di soppressione della frase, rinviando a domani la discussione. Propone di incaricare i Relatori e i Consulenti Bresciani Turroni e Molinari di redigere una nuova formula della dizione che, tenendo conto delle osservazioni fatte, possa essere accettata da tutti.

*(La proposta, messa ai voti, è approvata).*

RICCI, *Relatore per la Commissione Finanze e Tesoro*, rileva che, come già in precedenti articoli, anche nell'articolo 4 si parla soltanto di aumento di prezzi, tralasciando l'ipotesi del ribasso.

LI CAUSI propone di sopprimere nell'articolo le parole « in aumento ».

BRUNO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*, dichiara di accettare la proposta.

ZAPPÀ per quanto si riferisce all'epoca in cui bisogna effettuare l'aumento o la di-

minuzione del prezzo, ritiene che la dizione dell'articolo 4 potrebbe dar luogo ad iniquità nei riguardi dello Stato che degli appaltatori. Dal momento che la legge prevede il caso che i lavori possano essere eseguiti anche oltre il termine contrattuale e consente la sanatoria in vista dell'attuale momento eccezionale, evidentemente non è più possibile dire che le variazioni debbono essere considerate al momento in cui i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti, ma bisogna stabilire che le variazioni devono aver luogo con riferimento al tempo in cui i materiali sono stati approntati o la mano d'opera spesa.

PRESIDENTE, poiché c'è una proposta di modificazione dell'articolo 4, propone che gli emendamenti siano presentati ai Relatori affinché questi possano riferirne nella seduta di domani.

*(La proposta è approvata).*

**La seduta termina alle 12.45.**